

REGOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI DEL COMUNE DI BIRONICO

I DISPOSIZIONI GENERALI

Scopo	Art. 1 Il presente regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni che immettono le acque di rifiuto provenienti da un fondo privato nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale (fiume, riale, falda).
Base legale	Art. 2 Il presente regolamento ha la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.
Applicazione	Art. 3 Il presente regolamento si applica su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
Canalizzazioni pubbliche	Art. 4 Sono considerate canalizzazione pubbliche quelle previste dal Piano Generale delle Canalizzazioni (PGC). Il comune provvede alla loro costruzione e manutenzione conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall' autorità competente.
Impianti privati	Art. 5 ¹ Sono considerati impianti privati le canalizzazioni di allacciamento al collettore comunale, nonché tutte le installazioni accessorie che permettono il sollevamento, la dispersione o la chiarificazione delle acque di rifiuto quali: pompe, pozzi perdenti, fosse di decantazione meccanica, fosse biologiche, separatori in genere, ecc. ² Non sono considerati impianti: - i manufatti per la trattenuta dei liquidi provenienti da stalle e letamai; - i serbatoi per liquidi e materie diverse quali combustibili, carburanti, materie viscosi, concimi, ecc.
Acque di rifiuto	Art. 6 ¹ Sono considerate acque di rifiuto tutte le acque che devono essere evacuate dalle zone edificabili ed in particolare le acque provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria, comprese le acque piovane, le acque risultanti dallo scioglimento delle nevi e quelle d'infiltrazione, inquinate o non inquinate. ² A secondo della loro natura e origine, le acque di rifiuto sono definite come segue: - acque luride: quelle provenienti dalle economie domestiche, dall'industria, dall'artigianato e simili; - acque chiare: quelle di fontane, drenaggi, falde, sorgenti, ruscelli, impianti di raffreddamento, pompe termiche, climatizzazione, ecc.; - acque meteoriche: quelle piovane o risultanti dallo scioglimento della neve.

II ALLACCIAMENTI ALLA CANALIZZAZIONE

A NORME GENERALI

Obbligo di allacciamento, esecuzione

Art. 7 ¹ Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.

² L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario.

³ L'obbligo di allacciamento esiste dal momento della messa in esercizio della canalizzazione più vicina.

Diritto di passaggio su fondo di terzi

Art. 8 ¹ Gli stabili non confinanti con strade o che data la loro posizione altimetrica non possono scaricare le acque nelle fognature della strada comunale più vicina, potranno valersi del diritto di passaggio sancito dall'art. 691 del CCS, restando ad esclusivo carico del proprietario del fondo da allacciare alla canalizzazione tutti gli oneri previsti dal presente regolamento.

² Il proprietario è tenuto a far iscrivere a Registro Fondiario il diritto di passaggio delle condotte di fognatura accordatagli ed a darne relativa comunicazione scritta al Municipio.

³ Le tubazioni su area pubblica che allacciano le proprietà private al collettore comunale sono e rimangono di proprietà privata. Ai proprietari incombono tutti gli obblighi di manutenzione.

Modifica fognatura comunale

Art. 9 In caso di modifica delle canalizzazioni comunali, gli allacciamenti esistenti saranno ripristinati a cura e a spese del Comune.

B PROCEDURA

Domanda di allacciamento

Art. 10 ¹ Il progetto di allacciamento alla canalizzazione dei fabbricati e impianti esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista all'art. 36 RALE.

² La notifica in due copie deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza delle acque luride da raccordare ed essere corredata dai seguenti piani:

- a) piano di situazione rilasciato dal geometra revisore con la indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, del tracciato delle canalizzazioni di raccordo come pure delle canalizzazioni esistenti;
- b) pianta delle canalizzazioni dello stabile o del fondo in scala 1:100 con l'indicazione delle quote.

Il piano deve contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.) come pure la qualità del materiale che si intende utilizzare (colonna di caduta, canalizzazione sotterranea, pozzi di ispezione, fosse, valvole di ritenuta, dispositivo di areazione, ecc.);

- c) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera "b") delle condotte e altre installazioni dalle colonne di scarico fino al collettore pubblico;
- d) dettaglio dei pozzetti, dei raccordi e del profilo normale di posa.

³ L'allacciamento alla canalizzazione di nuovi fabbricati e impianti viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il permesso di costruzione.

Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

Art. 11 ¹ Nel caso di messa in esercizio di un nuovo collettore comunale sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di tre mesi per provvedere alla presentazione della domanda di costruzione.
² Approvati i progetti il Municipio assegnerà agli interessati un termine per l'esecuzione dell'opera. Il termine varierà a seconda dell'importanza dell'impianto, in ogni caso non oltre i sei mesi.
³ In caso di inadempimento dei proprietari, e previa diffida, dette opere potranno essere eseguite dal Comune a spese dei proprietari.

Permessi per immissioni provvisorie

Art. 12 Tutte le acque luride provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento alla fognatura. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso che sarà stabilita caso per caso.

C

PRESCRIZIONI TECNICHE

Materiali

Art. 13 L'allacciamento delle acque luride alla fognatura comunale deve essere eseguito tramite canalizzazione a tenuta stagna con giunti a bicchiere, quali PVC, amianto cemento, grés, ecc. Per l'evacuazione delle acque meteoriche non sono richiesti tubi con giunti a bicchiere.

Raccordo

Art. 14 Il raccordo alla canalizzazione pubblica si effettua nella direzione di deflusso ad un pozzetto di ispezione o alla canalizzazione stessa, tramite pezzi speciali. In ogni caso l'allacciamento deve essere eseguito ad un pozzetto quando: la tubazione è situata in falda, in presenza di grandi quantità di acqua, pendenze sfavorevoli, e in zona di protezione. L'allacciamento avviene al di sopra dell'asse di canalizzazione. In ogni caso al di sopra del livello dell'afflusso per tempo secco. Prima del raccordo alla canalizzazione pubblica deve essere previsto almeno un pozzetto di ispezione.

Pendenze

Art. 15 Le canalizzazioni devono essere rettilinee e con pendenza regolare. Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni deve essere la seguente:

- acque luride	2 %
- acque chiare e meteoriche	1 %

Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate. Il diametro minimo delle canalizzazioni per acque luride è di 150 mm e quello per le acque meteoriche o chiare è di 100 mm.

Posa

Art. 16 ¹ Le canalizzazioni sono accuratamente avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 200.
² Le canalizzazioni dovranno essere posate al disotto del limite del gelo (60-80 cm di ricoprimento minimo).
³ Il riempimento del fosso deve essere curato in modo particolare per evitare che ciottoli o altri materiali possano causare la rottura del tubo.
⁴ Le canalizzazioni dovranno essere posate al di sotto del limite di gelo (minimo ricoprimento 60 cm).
⁵ Il campo stradale manomesso dovrà essere ripristinato a regola d'arte.

Casi particolari

Art. 17 Se una canalizzazione viene posata parallelamente a una condotta di acqua potabile, deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la fognatura deve essere posata alla quota inferiore. Deroche devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale di igiene di Lugano (LCI).

- Manutenzione** **Art. 18** Tutte le canalizzazioni devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia o disinfezione.
- Pozzetti di controllo** **Art. 19** Alla congiunzione di diverse canalizzazioni, nonché ai cambiamenti di direzione, pendenza o diametro, sono da prevedere dei pozzetti di controllo.
La loro dimensione dovrà essere:
- per la profondità di 60 cm min. 60 cm Ø
- per la profondità da 70 a 150 cm min. 80 cm Ø
- per la profondità oltre 150 cm min. 100 cm Ø
Quando la profondità dei pozzetti supera i 120 cm, gli stessi dovranno essere muniti di scalini di accesso ad una distanza massima di 30 cm.
Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta. I pozzetti di controllo dovranno essere muniti di coperchi inodori.
- Evacuazione acque luride, meteoriche e chiare** **Art. 20** ¹ Le acque luride e meteoriche devono essere evacuate separatamente. Esse possono essere riunite in un solo pozzetto fuori dal fabbricato e prima dell'immissione nella fognatura comunale a sistema misto.
Se la fognatura è a sistema separato le acque luride e meteoriche dovranno essere allacciate ai rispettivi collettori.
Le acque meteoriche, laddove le condizioni tecniche e idrologiche lo consentono, sono da disperdere nel sottosuolo. Esse possono essere evacuate in corsi d'acqua.
² Le acque chiare, quali quelle di fontane, drenaggi, falda, sorgenti, ruscelli, impianti di raffreddamento, pompe termiche, climatizzazione, ecc., devono essere evacuate nell'apposita canalizzazione oppure lasciate defluire in superficie o infiltrate nel sottosuolo.
Il Municipio può eccezionalmente autorizzare la loro immissione nella canalizzazione per acque miste.
- Pompe** **Art. 21** Ove l'allacciamento alla canalizzazione non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e i relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.
- Rigurgito** **Art. 22** ¹ In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito.
² Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito.
E' compito dei proprietari di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali inconvenienti e danni.
- Zone di protezione** **Art. 23** Nelle zone di protezione (zona S), di captazione di acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti contenuti nelle norme SIA 190, per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta la quale è obbligatoria.
In zona di protezione sono da prevedere misure di protezione che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possono trattenere le stesse (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).
- Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti** **Art. 24** ¹ Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti, deve essere chiesto al Municipio il collaudo degli stessi.
² In casi particolari può essere richiesto, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.
³ Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio il rilievo delle opere eseguite.
⁴ Il rilievo deve essere allegato al catasto delle canalizzazioni e degli impianti, giusto l'art. 4 DE del 3.2.1977.
⁵ Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere.
⁶ Con il collaudo dell'opera non viene assunta da parte del Comune o dei suoi dipendenti alcuna responsabilità in relazione all'eventuale difettosa esecuzione delle opere o irregolarità di esercizio.

Prova di tenuta **Art. 25** La tenuta delle tubazioni posate nella zona S (compresi gli allacciamenti laterali alle costruzioni) è da controllare annualmente durante i primi tre anni. In seguito il controllo dovrà essere eseguito ad intervalli di tre anni.

III **DEPURAZIONE ACQUE RESIDUALI E MANUTENZIONE IMPIANTI**

Acque residuali **Art. 26**¹ Le acque residuali che vengono immesse nelle canalizzazioni non devono ostacolare o danneggiare il regolare funzionamento delle canalizzazioni o degli impianti di depurazione.

² E' in particolare vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle canalizzazioni:

- gas e vapori;
- sostanze velenose, incendiarie, esplosive o radioattive;
- scoli di latrine senza scarico di acqua di stalle e di letamai;
- sostanze solide che potrebbero ostruire le canalizzazioni come sabbia, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e di macelleria, stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di oli e grassi;
- materie viscosse come asfalto, catrame, ecc.;
- olii, grassi, emulsioni di catrame e bitume;
- quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore a 40° C;
- soluzioni alcaline o acide in concentrazione nocive (superiore al ½ %).

³ Il proprietario dello stabilimento dovrà produrre, a richiesta del Municipio, i risultati delle analisi degli scarichi industriali fatte eseguire, a sue spese, dal Laboratorio cantonale di igiene o altro servizio competente.

⁴ Se necessario le acque dovranno essere sottoposte, a cura e a spesa dell'utente, ad opportuno trattamento di neutralizzazione, separazione, diluzione, disinfezione o altro, per renderle idonee.

Obbligo di manutenzione **Art. 27**¹ La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.

² L'obbligo della manutenzione compete al proprietario.

³ Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.

⁴ Le opere di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, in punto alla loro impermeabilità, resistenza dei materiali e tenuta stagna.

Separatori **Art. 28** Le acque provenienti da locali ove vengono manipolati olii e grassi minerali (garages, officine di riparazione, lavaggio automobili, officine meccaniche, industrie, ecc.) devono essere preventivamente depurate in un separatore, secondo le norme VSA-ASPEE.

Manutenzione impianti singoli **Art. 29**¹ Per gli impianti di depurazione singoli delle costruzioni che non possono essere allacciate ad una fognatura pubblica, deve essere eseguita un'adeguata manutenzione.

² Le fosse di decantazione e le fosse biologiche devono essere vuotate del loro fango almeno una volta all'anno.

Copia dei bollettini di vuotatura deve essere trasmessa al Municipio. 1/5 del fango deve rimanere e la fossa deve essere riempita di acqua prima della messa in funzione.

³ Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dall'installatore e da un rappresentante del Municipio (rapporto di collaudo SPAA). L'esercizio e la manutenzione deve avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice.

Copia dei bollettini di revisione devono essere trasmessi al Municipio e alla SPAA.

Manutenzione separatori **Art. 30** I separatori di benzina e olii minerali, devono essere vuotati da una ditta specializzata autorizzata dal Dipartimento, con una frequenza proporzionata alle loro dimensioni.
A pulizia terminata il separatore deve essere riempito di acqua.

IV CONTRIBUTI E TASSE

Contributi di costruzione **Art. 31** Il Comune preleva dai proprietari di fondi e/o dai titolari di diritti reali limitati, un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 ss. della LALIA e del decreto esecutivo del 3.2.1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e delle tasse.

Tasse di allacciamento **Art. 32** ¹ Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione è esigibile una tassa di allacciamento pari al 2 ‰ del valore di stima del fabbricato, ritenuto un minimo di fr. 100.— ed un massimo di fr. 500.—.
² La tassa fissata dal Municipio è dovuta dal proprietario o dal titolare di diritti reali limitati.

Tassa d'uso **Art. 33** ¹ L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.
² La tassa contribuisce a coprire le spese di manutenzione e di esercizio delle canalizzazioni pubbliche e degli impianti comunali o consortili di depurazione delle acque, compresi gli accantonamenti per la manutenzione straordinaria.
³ La tassa d'uso e la modalità di incasso sono fissate per ordinanza dal Municipio all'inizio dell'anno sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
⁴ La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.10 e fr. 0.20 per mc di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.5 ‰ e superiore al 1.5 ‰ di tale valore.
⁵ Per stabilire i quantitativi di acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.
⁶ Fa stato il consumo d'acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
⁷ Per gli stabili privi di contatore e per tutti gli altri casi in cui la quantità d'acqua non è definibile, la tassa consiste in un importo variabile tra lo 0.5 ‰ e l' 1.5 ‰ del valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto un minimo di fr. 30.—.
⁸ La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati.
⁹ In caso di inizio dell'occupazione nel corso di un esercizio contabile, la tassa è calcolata "pro rata temporis".
¹⁰ In caso di trapasso di proprietà nel corso dell'anno, la tassa d'uso non viene rifiuta al precedente proprietario e continuerà il suo effetto fino alla scadenza dell'anno, fa stato la situazione al 1° gennaio di ogni anno.
¹¹ Quando vi sia manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 4 e 7 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.

Tassa allacciamenti provvisori **Art. 34** ¹ L'immissione delle acque luride dei cantieri alla fognatura è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa di allacciamento e d'uso stabilita in base all'entità dell'opera, tenendo conto del carico idraulico.
² L'ammontare della tassa unica di allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di fr. 100.— e un massimo di fr. 500.—.

Esecutività dei contributi e delle tasse **Art. 35** La decisione di imposizione dei contributi e delle tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fine della LFEF.

Interessi di mora **Art. 36** Sui contributi di costruzione, sulle tasse di allacciamento e d'uso scadute, è

dovuto un interesse di mora annuo del 5 %, esigibile dal momento in cui la decisione è cresciuta in giudicato.

V NORME TRANSITORIE E FINALI

Multe	<p>Art. 37 ¹ Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento saranno punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e verranno notificate al Dipartimento dell'Ambiente.</p> <p>² Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.</p> <p>³ L'ammontare della multa va da un minimo di fr. 50.— ad un massimo di fr. 1000.—.</p>
Provvedimenti coattivi	<p>Art. 38 ¹ Non appena una decisione del Municipio sia divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 40 LIA e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.</p> <p>² Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di una adeguata garanzia.</p> <p>³ Per rimuovere un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o fare eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.</p>
Eliminazione impianti difettosi	<p>Art. 39 Il Municipio nell'ambito delle competenze che il regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione degli impianti non conformi alle presenti ed a altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.</p>
Eliminazione degli impianti esistenti	<p>Art. 40 ¹ Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale e consortile le acque luride sono immesse di regola senza trattamento preventivo nelle canalizzazioni.</p> <p>² Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente al collettore comunale o consortile devono essere eliminati, entro il termine fissato dal Municipio.</p> <p>³ Gli impianti privati dovranno essere vuotati, trattati con calce viva e riempiti con materiale idoneo.</p> <p>⁴ I separatori di olii minerali e grassi e le installazioni di pretrattamento delle acque residue fanno eccezione a questa regola, riservate le norme speciali.</p> <p>⁵ Allacciamenti alle canalizzazioni comunali e consortili eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente normativa, sottostanno, nel limite dell'attuabile, a quanto previsto dal regolamento stesso.</p>
Rimedi di diritto	<p>Art. 41 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme dalla LOC e della LPCA, riservate le norme speciali.</p>
Rinvio	<p>Art. 42 Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA ed in particolare la norma 190, le direttive ASSPE-VSA e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.</p>
Entrata in vigore	<p>Art. 43 ¹ Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni comunali in vigore in materia di canalizzazione e di impianti di depurazione.</p> <p>² Esso entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.</p> <p>³ Sono riservati i diritti dei terzi.</p>

Approvato dal Municipio nella seduta del 12 dicembre 1988

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 24 gennaio 1989/31 gennaio 1989

Approvato dal Consiglio di Stato il 22 agosto 1990